

CITTA' DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (C O P I A)

ISCRITTA AL N. -9- DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN DATA 19 GENNAIO 2006.

OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO – RICORSO DELLA HO.RI.BA DI BOMBINI G E C C/ LEGAMBIENTE-COMITATO REGIONALE PUGLIESE ONLUS, REGIONE PUGLIA E COMUNE DI MOLFETTA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA N. 1860/04 CHE ACCOGLIE IL RICORSO N. 1673/02.

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal <u>24</u> <u>gennaio 2006</u> al <u>08 febbraio 2006</u>

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
 - la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Vista e richiamata la deliberazione n.89 del 08.03.2004, come integrata con successiva delibera n. 104 del 22.03.2004, con la quale la G.C. (revocando l'incarico all'Avv. Carla Epifania, già difensore della Regione Puglia, conferitole per relationem dell'atto amministrativo regionale con l'atto amministrativo del Consiglio Comunale - a seguito perplessità sollevate dal medesimo legale in merito al probabile verificarsi di situazioni di conflitto di interesse) affidò il patrocinio al Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la costituzione nel giudizio instaurato con ricorso n. 1673/2002, dinanzi al TAR Puglia – Bari c/ la Regione Puglia, il Comune di Molfetta e la Horiba di Bonbini G. & C. snc, dalla LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE ONLUS, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, dott. Massimiliano Schiralli, inteso ad ottenere l'annullamento, in sede di autotutela, dei provvedimenti adottati nella procedura propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n.142) per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero denominato "Nettuno" alla S.S. 16 – Km. 771,500;

Preso atto che la III Sez. del TAR Puglia, con sentenza n. 1860/2004, ha accolto il 2° e 3° motivo del ricorso per l'annullamento del suindicato Accordo di programma (G.R. 9.7.2002, n. 989), della delibera del C.C. di Molfetta n. 65 del 10.01.2002 di ratifica dell'Accordo, di una seconda edizione dello stesso, come da atto regionale 1646/2002 e della sottoscrizione dell'Accordo tra Regione e Comune 12.12.2001;

Rilevato che la Ho.Ri.Ba. di Bombini G. e C. s.n.c., proprietaria del sunnominato complesso turistico, ha proposto ricorso in appello n. 3474 R.G. 2005 dinanzi al alla IV Sez. del Consiglio di Stato c/ Legambiente-Comitato Regionale Pugliese ONLUS e nei confronti della Regione Puglia ed il Comune di Molfetta, per l'annullamento e riforma, previa sospensiva, della detta sentenza n. 1860/2004 resa dal TAR, come da atto trasmesso dal Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi con nota prot. n. 15224 del 01.04.2005, nonché nota prot. n. 25528 del 01.06.2005;

Ciò premesso;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio anche nel ricorso n. 3478/05 proposto dinanzi al Consiglio di Stato dalla Ho.ri.ba, al fine di essere manlevati da ogni ed eventuale attribuzione di responsabilità o competenza dell'Ente nella problematica de quo agitur;

Ritenuto, a tal fine, di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, da Bari;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di conferire al Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con studio in Bari, alla Via Abate Eustasio n. 5, l'incarico di costituirsi in rappresentanza dell'Ente nel giudizio in appello n. 3478 R.G. 2005 promosso dinanzi alla IV Sez. del Consiglio di Stato dalla "Ho.Ri.Ba. di Bombini G e C s.n.c." per l'annullamento e riforma, previa sospensiva, della sentenza n. 1860/2004 resa dalla III Sez. del TAR Puglia Bari sul ricorso n. 1673/02, meglio specificato in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.

- 3) Di dare atto, altresì, che il Prof. Jambrenghi giusta delibera di G.C. n. 496 del 10.10.2002 in deroga alle disposizioni in materia di conferimento degli incarichi professionali (ex regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002), non è tenuto all'osservanza dei minimi tariffari sugli onorari.
- 4) Di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine ai procedimenti di cui trattasi.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA IL SINDACO